

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI CON  
RIGUARDO ALLA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI PER IL  
COMUNE DI ZAGAROLO

**Capo I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1**

**Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e l'utilizzo degli strumenti informatici e il conseguente trattamento di dati personali nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1 marzo 2007.
2. L'Amministrazione promuove ogni opportuna misura, organizzativa e tecnologica, volta a prevenire il rischio di utilizzi impropri delle strumentazioni e delle banche dati di proprietà del Comune.

**Art. 2**

**Applicabilità**

1. Le disposizioni del presente disciplinare sono applicabili a tutti gli incaricati dal Comune al trattamento dei dati personali, a prescindere dal rapporto contrattuale che li lega all'Ente.

**Art. 3**

**Definizioni**

1. Per quanto attiene alle definizioni presenti nel presente disciplinare, si fa riferimento a quanto disposto dall'Art. 4 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato "codice della privacy".

**Art. 4**

**Principi Generali**

1. Il Comune promuove l'utilizzo delle rete informatica e telematica, di Internet e della Posta Elettronica quali strumenti utili a perseguire con efficacia ed efficienza le proprie finalità istituzionali, in accordo con le linee guida ed i principi delineati dalla normativa vigente.
2. Ogni utente è responsabile, civilmente e penalmente, del corretto uso delle risorse informatiche, dei servizi e programmi cui ha accesso e dei dati trattati a fini istituzionali. E' altresì responsabile del contenuto delle comunicazioni effettuate e ricevute a fini istituzionali anche per quanto attiene la riservatezza dei dati ivi contenuti, la cui diffusione impropria potrebbe configurare violazione del segreto d'ufficio o della normativa per la tutela dei dati personali.
3. Sono vietati comportamenti che possono creare un danno, anche d'immagine, all'Ente.

**Art. 5**

**Incaricati**

1. Sono nominati incaricati del trattamento tutti i dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato, i collaboratori ed ogni altra persona fisica che a qualunque titolo tratta dati personali per conto del Comune ed è ad esso legato da un rapporto contrattuale.
2. Gli incaricati possono trattare solo i dati personali necessari allo svolgimento della funzione alla quale sono stati assegnati dal proprio dirigente di riferimento.
3. Nel trattare i dati personali di cui al comma 2, gli incaricati dovranno attenersi, oltre a quanto disposto dalla legislazione vigente, anche alle disposizioni del seguente disciplinare e a quelle

ulteriori eventualmente impartite dal proprio dirigente di riferimento.

4. Gli incaricati dovranno vigilare, per quanto di loro competenza, sulla corretta applicazione e funzionamento delle misure di sicurezza a tutela della riservatezza dei dati personali trattati, ed informare immediatamente il dirigente o il responsabile del trattamento di riferimento in caso di malfunzionamento delle misure stesse.

5. Ai fini del presente regolamento sono equiparati agli incaricati anche tutti gli amministratori (sindaco, assessori, consiglieri comunali) nonché i componenti delle commissioni che trattano dati personali per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali.

## **Capo II RAPPORTI CON IL PUBBLICO**

### **Art. 6**

#### **Rapporti di front-office**

1. Rispetto della distanza di sicurezza: per quanto riguarda gli operatori di sportello (cd. front office) deve essere prestata attenzione al rispetto dello spazio di cortesia e, se del caso, invitare gli utenti a sostare dietro la linea tracciata sul pavimento ovvero dietro le barriere delimitanti lo spazio di riservatezza.

2. Identificazione dell'interessato: in alcuni casi può essere necessario dover identificare il soggetto interessato per esigenze di garanzia di correttezza del dato da raccogliere (si pensi a soggetti stranieri ovvero a dati identificativi che possono generare dubbi sulla correttezza della registrazione) ovvero con riferimento alla personalità della prestazione richiesta: può essere necessario richiedere ed ottenere un documento di identità o di riconoscimento ove si abbia un dubbio sulle modalità di scrittura del nome e cognome dell'interessato o si voglia avere garanzia dell'effettiva identità del soggetto interessato.

3. Controllo dell'esattezza del dato: fare attenzione alla digitazione ed all'inserimento dei dati identificativi dell'interessato, al fine di evitare errori di battitura, che potrebbero creare problemi nella gestione dell'anagrafica e nel proseguo del processo.

4. Obbligo di riservatezza e segretezza: l'incaricato del trattamento deve mantenere l'assoluta segretezza sulle informazioni di cui venga a conoscenza nel corso delle operazioni del trattamento e deve evitare qualunque diffusione delle informazioni stesse. Si ricorda che l'eventuale violazione dell'obbligo ivi considerato può comportare l'applicazione di sanzioni di natura disciplinare ed una responsabilità civile e penale, secondo quanto previsto dal codice della privacy.

### **Art. 7**

#### **Cautele da seguire per la corretta comunicazione dei dati a soggetti terzi**

1. Controllo dell'identità del richiedente: nel caso di richieste di comunicazione di dati (presentate per telefono o per fax) occorre verificare l'identità del soggetto richiedente, ad esempio formulando una serie di quesiti a mezzo intervista guidata. In altri casi, può essere utile comunicare all'interessato un codice personale identificativo, da comunicare al personale interno dell'ente per ogni comunicazione impersonale (ad esempio a mezzo telefonico).

2. Verifica dell'esattezza dei dati comunicati: nell'accogliere una richiesta di comunicazione di dati personali, da parte dell'interessato ovvero di un terzo a ciò delegato, occorre fare attenzione all'esattezza del dato che viene comunicato, in particolare quando la richiesta viene soddisfatta telefonicamente o attraverso trascrizione da parte dell'operatore, di quanto visualizzato sul monitor.

### **Art. 8**

## **Presenza di ospiti o di personale di servizio**

1. L'incaricato deve fare attendere gli ospiti in luoghi in cui non siano presenti informazioni riservate o dati personali.
2. Nel caso in cui l'incaricato debba allontanarsi dalla scrivania in presenza di ospiti, egli deve riporre i documenti e attivare uno dei sistemi di protezione previsti dal successivo Art. 12.
3. L'incaricato non deve rivelare o fare digitare le password al personale di assistenza tecnica.
4. L'incaricato non deve rivelare le password in alcun modo, in quanto nessuno è autorizzato a chiederle.
5. L'incaricato deve segnalare qualsiasi anomalia o stranezza al proprio responsabile.

### **Capo III**

#### **ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI STRUMENTI**

##### **Art. 9**

#### **Istruzioni per l'uso degli strumenti del trattamento**

**1. Computer:** sui computer di proprietà del Comune è consentito il solo utilizzo connesso allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

Non è altresì consentito (se non preventivamente autorizzati):

- a) modificare le configurazioni relative all'accesso alla rete (ad esempio indirizzo IP);
- b) attivare l'accesso dall'esterno ad un sistema di calcolo se non preventivamente comunicato al Servizio SIC o al dirigente del servizio;
- c) installare modem per l'accesso da/all'esterno;
- d) connettere dispositivi esterni personali (chiavi USB, hard disk, stampanti, ecc.);
- e) copiare su dispositivi esterni personali dati la cui titolarità è del Comune;
- f) installare autonomamente programmi o applicativi;

**2. Telefono:** nel caso di richieste di informazioni da parte di organi di amministrazioni pubbliche, o di autorità giudiziarie, può essere necessario, a seconda della natura dei dati richiesti, procedere nel seguente modo:

- a) chiedere l'identità del chiamante e la motivazione della richiesta;
- b) richiedere il numero di telefono da cui l'interlocutore sta effettuando la chiamata;
- c) verificare che il numero di telefono dichiarato corrisponda effettivamente a quello del chiamante (ad esempio caserma dei carabinieri, servizi pubblici e di PS, ...);
- d) procedere immediatamente a richiamare la persona che ha richiesto le informazioni, con ciò accertandosi dell'identità dichiarata in precedenza.

**3. Fax:** nell'utilizzare questo strumento occorre prestare attenzione a:

- a) digitare correttamente il numero di telefono, cui inviare la comunicazione;
- b) controllare l'esattezza del numero digitato prima di inviare il documento;
- c) verificare che non vi siano inceppamenti della carta ovvero che non siano presi più fogli contemporaneamente;
- d) attendere la stampa del rapporto di trasmissione, verificando la corrispondenza tra il numero di pagine da inviare e quelle effettivamente inviate;
- e) qualora siano trasmessi dati idonei a rivelare lo stato di salute, può essere opportuno anticipare l'invio del fax chiamando il destinatario della comunicazione al fine di assicurarsi che il ricevimento avverrà nelle mani del medesimo, evitando che soggetti estranei o non autorizzati, possano conoscere il contenuto della documentazione inviata;
- f) in alcuni casi, può essere opportuno richiedere una telefonata che confermi da parte del destinatario la circostanza della corretta ricezione e leggibilità del contenuto del fax.

**4. Scanner:** i soggetti che provvedano all'acquisizione in formato digitale della documentazione cartacea (utilizzando ad esempio uno scanner) devono verificare che l'operazione avvenga correttamente e che il contenuto del documento oggetto di scansione sia correttamente leggibile.

Qualora vi siano errori di acquisizione ovvero si verificano anomalie di processo, occorrerà procedere alla ripetizione delle operazioni.

**5. Distruzione delle copie cartacee:** coloro che sono preposti alla duplicazione di documentazione (con stampanti o fotocopiatrici o altre periferiche) ovvero alla sostituzione della documentazione cartacea con registrazione ottica devono procedere alla distruzione controllata dei supporti cartacei non più occorrenti ovvero che presentino una forma non corretta. Occorre evitare di gettare la documentazione nel cestino della carta straccia senza aver previamente provveduto a rendere inintelligibile il contenuto. Qualora sia necessario distruggere i documenti contenenti dati personali, questi devono essere distrutti utilizzando gli appositi apparecchi “distruggi documenti” o, in assenza, devono essere sminuzzati in modo da non essere più ricomponibili.

**6. Distruzione dei supporti fissi di memorizzazione dei dati (hard disk):** Qualora sia necessario dismettere il supporto, si dovrà procedere a rendere inintelligibile il contenuto, attraverso la distruzione dello stesso, oppure sistemi di degauss.

**7. Riutilizzo dei supporti di memorizzazione contenenti dati sensibili o giudiziari:**

I supporti fissi possono essere riutilizzati solo se i dati precedentemente memorizzati non siano più visionabili da parte di terzi che procedano al riutilizzo del supporto medesimo. I supporti rimovibili (floppy-disk, cd, dvd, chiavi USB, hard disk esterni, ecc.) che contengano dati sensibili o giudiziari possono essere riutilizzati solo se i dati precedentemente memorizzati non siano più visionabili da parte di terzi che procedano al riutilizzo del supporto medesimo; in caso contrario, occorrerà distruggere il supporto. Il riutilizzo dei supporti di memorizzazione sarà possibile solo dopo la cancellazione sicura con sistemi software a passaggio multiplo.

**8. Utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo:** l'utilizzo delle stampanti e dei materiali di consumo (carta, inchiostro, toner, CD, DVD, chiavi USB, ecc.) è riservato esclusivamente alla preparazione di materiale inerente l'attività istituzionale dell'Ente. Devono essere evitati in ogni modo sprechi dei suddetti materiali o utilizzi eccessivi.

## Art. 10

### Credenziali di autenticazione

1. L'accesso alle procedure informatiche che comportino il trattamento di dati personali è consentito agli incaricati in possesso di “credenziali di autenticazione” che permettano il superamento di una procedura di autenticazione e di autorizzazione.

2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato (user-id o username) associato ad una parola chiave riservata (password), oppure in un dispositivo di autenticazione (es. smart card) o in una caratteristica biometrica.

3. Gli incaricati sono responsabili della custodia e dell'utilizzo delle proprie credenziali di autenticazione e devono utilizzarle e gestirle attenendosi alle seguenti istruzioni:

a) la parola chiave, assegnata a ciascun incaricato, è composta da un minimo di otto caratteri o comunque dal numero massimo di caratteri consentito dal sistema;

b) la parola chiave assegnata dal Servizio SIC deve essere prontamente sostituita dall'incaricato al primo utilizzo e deve essere modificata con cadenza almeno trimestrale;

c) la password non deve contenere riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e dovrebbe essere generata preferibilmente senza un significato compiuto;

d) l'incaricato, nello scegliere la propria password, deve utilizzare anche caratteri speciali, numeri, lettere maiuscole e minuscole. L'incaricato non deve scegliere come password parole presenti in un dizionario, sia della lingua italiana che di lingue straniere, né utilizzare parole ottenute come combinazione di tasti vicini sulla tastiera o sequenze di caratteri (ad esempio qwerty, asdfgh, 123321, aabbcc, ecc.);

e) la parola chiave deve essere custodita con la massima attenzione e segretezza e non deve essere divulgata o comunicata a terzi;

f) la parola chiave non deve essere scritta su nessun tipo di supporto (cartaceo, elettronico, ecc.);

g) l'incaricato è responsabile di ogni utilizzo indebito o non consentito delle credenziali di autenticazione di cui sia titolare;

h) nel caso in cui altri utenti debbano poter accedere ai dati protetti dalle credenziali di un utente assente o impedito, è necessario richiedere l'autorizzazione al Responsabile del trattamento; dietro

richiesta scritta motivata il Servizio SIC provvederà a resettare la parola chiave dell'utente assente o impedito il quale, al suo ritorno, dovrà procedere nuovamente al cambio della stessa; la procedura è spiegata nel dettaglio più avanti;

i) le credenziali di autenticazione individuali per l'accesso alle applicazioni non devono mai essere condivise tra più utenti (anche se incaricati del trattamento). Qualora un utente dovesse avere la necessità di trattare dati o usare le procedure, il dirigente o il responsabile del servizio di riferimento potrà richiedere formalmente al Servizio SIC, le relative credenziali di autenticazione al Servizio SIC, dotate dei privilegi necessari all'accesso ai dati o ai servizi richiesti;

l) se l'incaricato ha il sospetto di una perdita di qualità delle proprie credenziali (ad es. perché crede che queste siano conosciute da altri) è tenuto immediatamente a procedere al cambio della parola chiave.

m) nel caso l'incaricato dimentichi la propria password, dovrà chiedere formalmente al SIC l'assegnazione di una nuova parola chiave da gestire come indicato al precedente Punto 3 lettera b).

## **Art. 11**

### **Back-up**

1. Salvo che non sia previsto un sistema di salvataggio di dati personali automatico ovvero centralizzato, occorre procedere con cadenza almeno settimanale alla effettuazione di copie di sicurezza dei dati personali oggetto di trattamento, utilizzando gli apparati che siano messi a disposizione dell'incaricato e consegnare i supporti contenenti le copie di salvataggio al soggetto nominato e incaricato della conservazione, ovvero riporre le copie in un contenitore al quale possano accedere solamente soggetti autorizzati.

2. Viene ribadito quanto prescritto dall'Allegato B al D.Lgs. n.196/2003 (Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza).

3. Il SIC (Sistema Informatico Comunale) non è responsabile del backup delle banche dati di cui non è a conoscenza e che non sono memorizzati nei server sottoposti a politiche di backup.

Le Banche dati non censite, non regolarmente depositate presso i server, ovvero in generale create dai singoli utenti, devono essere sottoposte a procedure di backup dagli utenti stessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente che li individua come diretti responsabili.

## **Art. 12**

### **Antivirus**

1. Il Comune si è dotato di un sistema centralizzato e automatizzato di protezione antivirus. E' fatto divieto sospendere, cancellare o alterare in alcun modo il sistema antivirus anche se il suo funzionamento possa comportare un calo nelle prestazioni delle postazioni di lavoro; ogni danno conseguente alla manomissione del sistema antivirus sarà addebitato al manomissore.

2. E' compito degli incaricati verificare il corretto funzionamento ed aggiornamento del software antivirus, avvisando il Servizio SIC qualora riscontrassero anomalie.

3. Laddove non siano adottati sistemi automatici di aggiornamento dei sistemi di protezione da virus, gli incaricati del trattamento devono procedere all'effettuazione delle operazioni di aggiornamento dei programmi ivi considerati, almeno con cadenza settimanale o quando sia segnalata dal sistema tale esigenza, secondo le istruzioni visualizzate sullo schermo; una volta scaricato l'aggiornamento occorre procedere alla scansione dell'intero sistema per verificare la presenza sull'elaboratore in dotazione di virus.

## **Art. 13**

### **Protezione degli strumenti di lavoro**

1. In caso di assenza, anche momentanea, dalla propria postazione di lavoro, devono essere adottate misure atte a escludere che soggetti non autorizzati possano acquisire la conoscenza di informazioni o accedere alle banche dati. A tal proposito è necessario adottare un sistema di oscuramento (cd. screen-saver) dotato di password, ovvero di uscire dal programma che si sta utilizzando, ovvero, in alternativa, occorrerà porre la macchina in posizione di stand-by o spegnere l'elaboratore che si sta utilizzando.

## **Art. 14**

### **Software installati**

1. Sui PC devono essere installati esclusivamente software necessari all'attività lavorativa, dotati di licenze d'uso legali e forniti dalle strutture di appartenenza. Sono vietati i software scaricati da Internet o acquisiti autonomamente se non preventivamente autorizzati dal SIC. I software installati senza autorizzazione del Sistema Informatico Comunale verranno rimossi senza alcun preavviso. Il fatto sarà formalmente segnalato al dirigente competente per i provvedimenti disciplinari.
2. Sui PC devono essere installati, appena sono resi disponibili (e comunque almeno annualmente), tutti gli aggiornamenti software necessari a prevenirne vulnerabilità e correggerne i difetti.

## **Capo VI**

### **POSTA ELETTRONICA**

## **Art. 15**

### **Indirizzo di posta elettronica**

1. Ogni utente può essere dotato di un indirizzo di posta elettronica istituzionale personale o di ufficio. La casella di posta, assegnata all'utente, è uno strumento di lavoro ed il suo utilizzo è consentito solo per finalità connesse allo svolgimento della propria attività lavorativa. Le persone assegnatarie delle caselle di posta elettronica sono responsabili del corretto utilizzo delle stesse.
2. E' fatto divieto di utilizzare la casella di posta elettronica per:  
Trasmissione di dati sensibili, salvo i casi espressamente richiesti dalla normativa vigente in materia;  
Trasmissione di dati confidenziali e personali di alcun genere, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;  
Partecipazione a dibattiti, forum o mailing list non attinenti la propria attività o funzione svolta per l'Ente, salvo diversa ed esplicita autorizzazione.
3. Le strutture che lo richiedano possono disporre di una casella di posta elettronica istituzionale "di struttura". La casella di posta elettronica di ogni singola struttura può essere utilizzata secondo quanto stabilito dal responsabile della struttura stessa e comunque nel rispetto del presente regolamento.

## **Art.16**

### **Indirizzo istituzionale**

1. L'indirizzo di posta assegnato dal Comune è un indirizzo istituzionale e deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per esigenze connesse all'attività lavorativa. Non sono, pertanto, ammessi utilizzi diversi o privati dell'indirizzo.

## **Art. 17**

### **Sistema di protezione**

1. Il sistema di posta elettronica del Comune è filtrato e, per motivi di sicurezza, non consente l'invio di alcuni tipi di file potenzialmente pericolosi. Se il messaggio di posta elettronica inviato contiene uno di questi tipi di file, esso non sarà inoltrato al destinatario e il mittente sarà avvisato con un messaggio di errore del server.
2. Nel caso di assoluta certezza della non pericolosità del contenuto dei file da inviare, si dovrà provvedere alla loro compressione trasformandolo in un file con formato ".zip" o altro formato compresso, considerati sicuri.

## **Art.18**

### **Riservatezza degli indirizzi di posta elettronica**

1. E' assolutamente vietato comunicare in qualsiasi modo gli indirizzi di posta elettronica di altri utenti all'esterno del Comune o a servizi gestiti al di fuori della rete del Comune (ad esempio tramite "catene di Sant'Antonio").

**Art.19**  
**Invio a “tutti gli utenti”**

1. Per poter inviare un messaggio a “tutti gli utenti” del Comune, occorre rivolgersi al proprio dirigente o al funzionario responsabile del Servizio, i quali sono gli unici autorizzati ad inviare tale tipo di e-mail.
2. Quanto disposto dal precedente Punto 1 non si applica alle attività sindacali.

**Art. 20**  
**Lettura degli allegati**

1. E' fatto divieto di aprire messaggi, ne manualmente, ne in forma automatica, con allegati di cui non si conosce l'origine. Essi possono contenere virus in grado di danneggiare e/o cancellare i dati sul PC.
2. E' fatto divieto di aprire filmati e presentazioni non attinenti l'attività lavorativa per evitare situazioni di pericolo per i dati contenuti sul vostro PC.

**Capo V**  
**INTERNET**

**Art. 21**  
**Autorizzazione all'uso di internet**

1. L'accesso ad Internet è consentito a tutti gli incaricati del Comune per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, mediante attrezzature informatiche messe loro a disposizione.
2. L'utilizzo di internet deve essere limitato a scopi inerenti l'attività lavorativa.
3. Solo gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti espressamente abilitati hanno accesso alla navigazione libera in Internet. L'abilitazione è concessa dal dirigente del Settore Innovazione Tecnologica o in sua assenza dal funzionario responsabile Servizio Sistema Informatico Comunale, previa motivata richiesta scritta del dirigente del Settore a cui appartiene l'incaricato.

**Art. 22**  
**Meccanismi di controllo automatizzati**

1. Il Comune si avvale di sistemi che consentono di filtrare il traffico effettuato da e verso la rete internet.
2. Gli strumenti utilizzati, nel rispetto dello Statuto dei lavoratori (Legge 20 maggio 1970 n. 300) e del Codice della Privacy, attuano un controllo preventivo sui tipi attività compiute durante la navigazione e impediscono in maniera automatizzata la maggior parte degli usi impropri della rete Internet. I filtri automatici, impedendo all'origine tutta una serie di attività ritenute dannose, evitano che sia effettuato un controllo sistematico della navigazione del singolo utente, a vantaggio della privacy.
3. Per esigenze di sicurezza delle informazioni dell'ente e per le attività di tutela che gli sono proprie, qualora si ravvisi un traffico anomalo o accessi a siti non connessi ad attività istituzionali o in grado di generare eventi dannosi o situazioni di pericolo o di disfunzioni operative per il Comune, il dirigente del Settore Innovazione tecnologica può autorizzare il funzionario responsabile del Servizio Sistema Informatico Comunale ad individuarne le cause e l'origine.

**Art. 23**  
**Modalità di controllo**

1. Sarà inoltre preferito, per quanto possibile, un controllo preliminare su dati aggregati, riferiti all'intera struttura lavorativa o a sue aree. Il primo controllo avverrà infatti effettuando verifiche di Settore, di Area di Ufficio o di Gruppo di lavoro in modo da individuare il problema in maniera “impersonale”; l'ufficio ritenuto responsabile del traffico anomalo sarà richiamato all'osservanza scrupolosa delle regole. Soltanto in seguito, e al ripetersi dell'anomalia, si procederà a controlli su base individuale.

2. Se quanto previsto al comma 1. non sarà sufficiente ad individuare l'origine e la causa, l'ente si riserva il diritto di effettuare controlli sull'uso degli strumenti elettronici l'Ente eviterà in ogni modo ogni forma di ingerenza ingiustificata sui diritti e sulle libertà fondamentali dei lavoratori, come pure di soggetti esterni che ricevono o inviano comunicazioni elettroniche di natura personale o privata.

3. In ogni caso, i controlli saranno sempre limitati nel tempo, effettuati con preavviso agli interessati in maniera continua, strettamente necessario alla individuazione della causa ed origine, mirati nei confronti del rispetto delle disposizioni di legge.

4. Le registrazioni del traffico effettuato saranno conservate per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi, elevabile fino ad ulteriori ventiquattro mesi e in ogni caso, in conformità con la normativa vigente ai fini di permettere un'indagine a posteriori di eventuali anomalie e problemi di sicurezza; in ogni caso i dati sul traffico non saranno consultabili se non dalle forze dell'ordine o, previa autorizzazione motivata del dirigente del Settore Innovazione Tecnologica o in sua assenza dal funzionario responsabile del Servizio Sistema Informatico Comunale.

## **Art. 24**

### **Comportamenti non tollerati**

1. E' fatto divieto di utilizzare la navigazione in Internet per usi non istituzionali. In particolare non sono permesse le seguenti attività se non preventivamente autorizzate:

- a) scaricamento (download) di qualunque genere di files o programmi salvo non sia indispensabile per svolgere l'attività lavorativa a cui il dipendente è preposto;
- b) caricamento (upload) di files di qualunque genere presso siti esterni alla rete comunale;
- c) la partecipazione a chat o blog esterni alla rete comunale;
- d) l'utilizzo di protocolli di streaming che consentono ad esempio di ascoltare radio o vedere materiali video da siti diversi da quelli istituzionali;
- e) l'utilizzo di programmi peer to peer;

2. L'elenco sopra riportato non si intende come esaustivo e verrà pertanto impedito ogni altro tipo di utilizzo ritenuto dannoso per l'Ente.

3. Non è consentito collegare alla rete dell'ente, anche tramite collegamento WiFi, attrezzature di calcolo personali o comunque non di proprietà del Comune se non preventivamente autorizzate dal dirigente del servizio dove l'attrezzatura va collegata o direttamente dal SIC. In ogni caso il loro utilizzo dovrà avvenire in conformità al presente regolamento.

4. Non è inoltre consentito collegare alla rete dell'ente apparati di rete (Access Point WiFi, router, switch, ...) se non preventivamente autorizzati dal SIC. In ogni caso il loro utilizzo dovrà avvenire in conformità al presente regolamento.

## **Art. 25**

### **Installazione di software scaricato**

1. Nel caso previsto dall'Art. 24 Punto 1 lettera a), l'installazione di software necessari all'attività lavorativa va richiesta al SIC quale competente struttura comunale.

## **Capo VI**

### **ALTRI SERVIZI**

## **Art. 26**

### **Misure adottate in caso di assenza del lavoratore**

1. Le credenziali di cui agli Artt. 8 e seguenti hanno anche la funzione di impedire l'accesso di altri alla parte dell'hard disk contenente i dati. E' vietato comunicare le proprie credenziali ad altri in quanto tale comportamento espone al rischio, tra l'altro, di permettere l'accesso ai propri dati in caso di assenza.

2. Nel caso in cui si renda necessario accedere ai dati presenti esclusivamente nel PC dell'incaricato e questi risulti assente, si seguirà la seguente procedura per permettere l'accesso ai dati e la continuazione del lavoro:

- a) il dirigente del settore a cui appartiene l'incaricato avanza richiesta scritta e motivata in cui è

dettagliatamente indicato il file o la cartella alla quale si intende accedere. La richiesta va indirizzata al Settore Innovazione Tecnologica, Servizio Sistema Informatico Comunale;

b) il dirigente del Settore Innovazione Tecnologica o in sua assenza il funzionario responsabile Servizio Sistema Informatico Comunale, autorizzano la modifica della password dell'incaricato assente in modo da permettere l'accesso alla sua postazione. Non è tecnicamente possibile, per il Sistema Informatico Comunale, conoscere le password degli utenti ma è possibile modificarle;

c) il dirigente del settore a cui appartiene l'incaricato riceve dal funzionario responsabile del Sistema Informatico Comunale la nuova password così come modificata, ed effettua, o fa effettuare ad altri utenti appositamente delegati per iscritto, l'accesso alla postazione dell'incaricato assente potendo prelevare solo i file e le cartelle descritte nella richiesta. Il dirigente o suo delegato provvede alla modifica immediata della password. Ogni altro accesso costituisce un trattamento illecito dei dati con ogni conseguenza penale, civile e amministrativa;

d) il dirigente del settore a cui appartiene l'incaricato assente provvede ad avvisare prontamente lo stesso circa l'avvenuto accesso alla sua postazione, invitandolo a modificare immediatamente la password al suo ritorno;

e) l'incaricato assente modificherà la password immediatamente al suo ritorno impedendo così successivi accessi alla sua postazione.

### **Art. 27**

#### **Deroghe**

1. Tutte le norme di sicurezza sopra indicate e relative all'uso di attrezzature, servizi o software non si applicano al personale Settore Innovazione Tecnologica, Servizio Sistema Informatico Comunale in quanto fa parte dei compiti di tale ufficio la sperimentazione di nuovi software o la ricerca di vulnerabilità e pericoli potenziali che potrebbero essere presenti nelle infrastrutture messe a disposizione.

### **Art. 28**

#### **Conseguenze per utilizzi indebiti**

1. Nel caso di indebito utilizzo, oltre ai provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL, il Comune si riserva ogni azione in sede penale, civile e contabile a sua tutela.

2. I costi di beni, servizi e di personale necessari per il ripristino della situazione "quo ante" derivante da un uso improprio delle strumentazioni in uso o in violazione del presente Regolamento da parte del personale saranno addebitati ai trasgressori.

### **Art. 29**

#### **Sanzioni per inosservanza delle norme**

1. Le presenti istruzioni sono impartite ai sensi delle normative vigenti in materia di privacy, l'inosservanza delle quali da parte dell'incaricato può comportare sanzioni anche di natura penale a suo carico ai sensi delle disposizioni di cui alla parte III, titolo III, capi I e II del D.Lgs. n. 196/2003.